

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-278 del 19/01/2017
Oggetto	ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE PROC. RAPPA003815RN01 COMUNE DI RUSSI (RA) DITTA: POWERCROP RUSSI SRL USO INDUSTRIALE RINNOVO DI CONCESSIONE UNIFICATA ORDINARIA DI PRELIEVO CON CAMBIO DI TITOLARITA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-293 del 19/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciannove GENNAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE
PROC. RAPPA0038/15RN01
COMUNE DI RUSSI (RA)
DITTA: POWERCROP RUSSI S.r.l.
USO INDUSTRIALE
RINNOVO DI CONCESSIONE UNIFICATA ORDINARIA DI PRELIEVO CON
CAMBIO DI TITOLARITA'

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di

acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpaes sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" (Allegato 6) e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021". (allegati C e D);
- la DGR n. 395 del 28 marzo 2011 (VIA) e s.m.i. ed il Provvedimento di AIA n. 854 del 14 marzo 2011 e s.m.i;

PREMESSO che:

- in data 15 luglio 2008 la ditta Powercrop S.r.l. ha presentato domanda per avviare la procedura di VIA , ai sensi dell'art. 13, del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9;
- con determinazione dirigenziale regionale n. 2432 del 08/03/2011 è stata rilasciata alla ditta Powercrop S.r.l. la concessione unificata di derivazione da acque pubbliche superficiali dal fiume Lamone e da acque sotterranee in comune di Russi (RA) per uso industriale. procedimento n. RAPPA0538/09RN01;

PRESO ATTO che:

- la Ditta Powercrop S.r.l. ha presentato in data 16/12/2015 Prot. n. 0874322 la domanda di rinnovo della suddetta concessione, versando le spese di istruttoria dovute;
- in data 08/08/2016 (protocollo PGRA2016/8331 del 11/07/2016) la ditta Powercrop Russi S.r.l. ha presentato la richiesta di cambio di titolarità a seguito di conferimento di ramo d'azienda in quanto l'impresa Powercrop Russi è subentrata all'impresa Powercrop S.r.l. nella titolarità dell'autorizzazione e della gestione dell' impianto come da atto registrato all'Ufficio del Registro di Bologna in data 23/12/2014 al n. 21157;

DATO CONTO che:

- le opere di prelievo dal fiume Lamone sono ubicate su terreno demaniale in Comune di Russi, in sponda destra del Fiume Lamone

- il prelievo di acqua sotterranea (prelievo di riserva) avverrà mediante un pozzo autorizzato con determinazione Regione Emilia Romagna n.2432 del 08/03/2011 e al momento non ancora realizzato;
- la quantità d'acqua necessaria per l'uso industriale, è pari a circa mc/annui 100.000 mc, per una portata massima di 15,00 l/sec;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la ditta effettua riciclo di risorsa idrica e ottimizzazione degli impianti anche in seguito delle prescrizioni del Rapporto sull'Impatto Ambientale in data 28 febbraio 2011;
- La Valutazione di Impatto Ambientale si è chiusa con il "Rapporto sull'impatto ambientale" del 28 febbraio 2011 e la successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 395 del 28 marzo 2011;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, nulla è variato nella derivazione, per cui:

La derivazione dal Fiume Lamone avviene mediante opere fisse e precisamente con due tubazioni in ferro (una di presa e una di scarico) del diametro di 500 mm poste a cavaliere dell'argine destro del fiume Lamone, per derivare una portata massima di 15,00 l/s per complessivi 100.000 mc/anno.

Il prelievo è ubicato in località Vicolo Carrarone del comune di Russi, su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n 8, mapp. n. 49 avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32:X= 739.594; Y= 919.151

Il prelievo di acqua sotterranea da considerarsi prelievo di riserva da attivare in situazioni di emergenza, avviene, nei limiti dei 100.000 mc di prelievo annui complessivi totali, tramite un pozzo da realizzare con le seguenti caratteristiche:

- diametro 219 mm;
- profondità 150 m
- potenza pompa 5,5 Kw
- portata massima della pompa 5,00 l/s

Il pozzo sarà ubicato in località vicolo Carrarone del Comune di Russi, su terreno distinto nel NCT di detto Comune. al foglio n. 8, mapp. n. 25, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32:X= 740.711; Y= 919.112.

La risorsa derivata sia superficiale che sotterranea sarà utilizzata per uso industriale e antincendio per derivare una portata massima di 15,00 l/s per complessivi 100.000 mc/anno.

CONSIDERATO che il prelievo richiesto è assoggettato alle procedure di cui al titolo II, art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

PRESO ATTO della determinazione n. 100 del 19/01/2016 del Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con cui si rilascia il nulla osta per i soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi all'intervento richiesto, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato D) e DGR 2067/2015 dei prelievi che ricadono nei sottostanti corpi idrici, come da relazione istruttoria agli atti:

- Stato del corpo idrico superficiale**

 - **Codice: 080000000000 9 ER**
Fiume Lamone – Sezione chiusura: Traversara
STATO chimico BUONO
STATO ecologico SUFFICIENTE
DMV maggio/settembre 0,42 mc/s
DMV ottobre/aprile 0,50 mc/s
Corpo idrico in stress idrico ed in area protetta (SIC/ZPS)

- Stato del corpo idrico sotterraneo**

 - **codice: 0610ER-DQ2-PACS -**
Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore
Corpo idrico NON a rischio
Stato del C.I.: BUONO

VALUTATO in specifico che:

- il prelievo oggetto di valutazione è già in essere in quanto si tratta di un rinnovo senza varianti di una concessione rilasciata dalla Regione Emilia Romagna nell'anno 2011 all'interno di una procedura di VIA;
- il corpo idrico superficiale di interesse è in stress quantitativo, per cui vanno attivati monitoraggi dei consumi e controllato il rispetto delle prescrizioni della AIA e della VIA in merito alle misure di risparmio idrico;
- il corpo idrico sotterraneo di interesse è in stato buono, non ha problematiche specifiche e risulta compatibile trattandosi di un rinnovo di concessione;
- la valutazione di compatibilità andrà attuata mediante la applicazione del del DMV previsto dal Piano di Gestione Distrettuale di 0,42 mc/s per il periodo maggio/settembre e di quello di 0,50 mc/s per il periodo ottobre aprile;
- non si ritengono necessari interventi particolari relativi al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il 2021, ma solamente il rispetto della misura KTM.7 - Miglioramento del regime di deflusso e/o definizione della portata ecologica - il Deflusso Minimo Vitale (DMV) e il mantenimento della prescrizione della installazione di dispositivi per la misurazione delle portate emunte sia da pozzo che da fiume.

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita il rinnovo della concessione di derivazione al prelievo unificato possa essere rilasciato per dieci anni, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 787/2014;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, si conferma che la destinazione d'uso della richiesta di rinnovo di concessione rientra nell'uso industriale di cui alla lett. c) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

VALUTATO che il deposito cauzionale a suo tempo versato dalla ditta Powercrop S.r.l. deve essere restituito e la ditta subentrante Powercrop Russi S.r.l. dovrà versare un nuovo deposito cauzionale al momento del ritiro del presente atto;

RITENUTO INOLTRE che fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

Su proposta della Posizione Organizzativa alle Risorse Idriche, Mauro Ceroni, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di rinnovare con cambio di titolarità alla Ditta Powercrop Russi S.r.l., C.F. 03228551200 la concessione a derivare acqua pubblica superficiale e sotterranea, in comune di Russi Vicolo Carrarone, da destinarsi ad uso industriale;
2. di stabilire che tale concessione sia esercitata dai seguenti punti di prelievo ubicati nel Comune di Russi:
 - fiume Lamone argine destro; sito su terreno distinto nel NCT del Comune di Russi foglio n. 8, mapp. n. 49.
 - pozzo artesiano sito su terreno distinto nel NCT del Comune di Russi foglio n. 8, mapp. N 25,
3. di stabilire che il rinnovo della concessione di derivazione sia rilasciata fino al 31/12/2026 subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli obblighi contenuti sia del disciplinare parte integrante del presente atto, che sostituisce quello approvato con determinazione di Giunta Regionale n. 2432 del 08/03/2011;
4. di stabilire inoltre che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con determinazione n. 100/2017 di cui verrà consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica dell'atto di concessione;
5. di stabilire che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e i vincoli previsti dalla VIA e AIA approvate rispettivamente con DGR n. 395 del 28/03/2011 e successive modifiche e Provvedimento AIA n. 454 del 14/03/2011 e successive modifiche;
6. di stabilire che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e i vincoli previsti dalle VIA e AIA approvate rispettivamente con DGR n. 395 del 28 marzo 2011 e s.m.i. e Procedimento AIA n. 854 del 14 marzo 2011 e s.m.i.;
7. di confermare la possibilità di prelievo di emergenza dal pozzo da realizzare per una portata complessiva massima di 5,00 l/s, previo preavviso in caso di manutenzione ordinaria programmata o comunicazione tempestiva e motivata alla struttura concedente in caso di emergenza e per il periodo temporale strettamente legato al superamento dell'emergenza stessa, con successiva comunicazione di tempi di utilizzo, portate e prelievi totali;
8. di stabilire che la concessione sia rinnovata fino al 31/12/2026;
9. di dare atto che il canone relativo all'anno 2016, stabilito in base alla normativa citata in premessa è quantificato in € 3.189,60 ,risulta ancora da versare;
10. di fissare in € 3.192,79 il canone per l'anno 2017 (rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31/12/2016);
11. di dare conto che i canoni annui per la concessione relativi agli anni successivi al 2017 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno. Sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per

- venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2017 che saranno definite da futuri atti regionali;
12. di dare atto che è stato versato in data 08/04/2011 dalla ditta Powercrop S.r.l. l'importo di € 3.074,00 relativo al deposito cauzionale;
 13. di inviare copia semplice del presente provvedimento mediante posta elettronica certificata PEC anche alla ditta Powercrop S.r.l, ed alla Regione Emilia Romagna al fine della restituzione del deposito cauzionale;
 14. di dare atto che la ditta subentrante Powercrop Russi S.r.l dovrà versare all'atto del ritiro del presente atto il deposito cauzionale e di fissarne l'importo in € 3.192,79 dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
 15. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
 16. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
 17. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
 18. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 19. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 20. di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica unificata superficiale e sotterranea con cambio di titolarità per uso industriale con procedura ordinaria, richiesta dalla Powercrop Russi S.r.l., C.F. 03228551200 - Procedimento n. RAPP0538/15RN01.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

La derivazione dal Fiume Lamone avviene mediante opere fisse e precisamente con due tubazioni in ferro (una di presa e una di scarico) del diametro di 500 mm poste a cavaliere dell'argine destro del fiume Lamone, per derivare una portata massima di 15,00 l/s per complessivi 100.000 mc/anno.

Il prelievo è ubicato in località Vicolo Carrarone del comune di Russi, su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n 8, mapp. n. 49 avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32:X= 739.698; Y= 919.396.

Il prelievo di acqua sotterranea da considerarsi prelievo di riserva da attivare in situazioni di emergenza, avviene, nei limiti dei 100.000 mc di prelievo annui complessivi totali, tramite un pozzo ancora da perforare, con le seguenti caratteristiche di progetto:

- diametro 219 mm;
- profondità 150 m;
- potenza pompa 5,5 Kw; portata massima della pompa 5,00 l/s;

Il pozzo è ubicato in località vicolo Carrarone del Comune di Russi, su terreno distinto nel NCT di detto Comune. al foglio n. 8, mapp. n.. 25, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*32:X= 740.711; Y= 919.112.

La risorsa derivata sia superficiale che sotterranea sarà utilizzata per uso industriale.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di risorsa idrica dal Fiume Lamone dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- portata massima 15 l/s;
- volume annuo da prelevare pari a 100.000 mc
- il prelievo di acqua dal fiume Lamone deve essere sempre utilizzato prioritariamente rispetto al prelievo dal pozzo.

Il concessionario deve, comunque, garantire costantemente, a valle del prelievo dal

fiume, il deflusso di una quantità d'acqua fissata pari 0,42 mc/s per il periodo maggio/settembre e di quello di 0,50 mc/s per il periodo ottobre aprile quale "deflusso minimo vitale" sulla base delle previsioni del Piano di Gestione di Bacino (DMV), pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, è tenuto a sospendere il prelievo medesimo e sono autorizzati ad attivare il prelievo di acque dal pozzo.

Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dal PTA per il Fiume Lamone, il quantitativo da lasciar defluire in alveo potrà essere rivisto dalla Regione anche anteriormente alla scadenza della concessione.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

Il prelievo dal pozzo potrà essere effettuato solamente in caso di emergenza quando non vi sia possibilità di approvvigionamento di acque superficiali dal fiume Lamone, previo preavviso alla Struttura concedente anche in caso di manutenzione ordinaria programmata con comunicazione tempestiva e motivata in caso di emergenza e per il periodo temporale strettamente legato al superamento dell'emergenza stessa, con successiva comunicazione di tempi di utilizzo, portate e prelievi totali;

Il volume annuo complessivo di prelievo (superficiale e sotterraneo) non potrà superare i 100.000 mc.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione n. 100/2017;

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione

ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario, dovrà procedere, sulla base di quanto prescritto nel "Rapporto sull'impatto ambientale" del 28 febbraio 2011, alla installazione di idonei e tarati strumenti per la misurazione della quantità d'acqua prelevata (sulla base di un progetto da presentarsi a cura del richiedente, da presentare per l'approvazione alla Struttura concedente almeno 90 giorni prima della data prevista per l'effettivo inizio della derivazione) nonché garantirne il buon funzionamento.

Il concessionario è obbligato all'installazione di misuratori delle portate uscenti dal pozzo, e di quelle prelevate dal fiume Lamone, che registrino i volumi emunti, con obbligo di trasmissione all'Ente Competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, di una comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti registrati dai contatori nell'anno precedente. I dati relativi dovranno essere trasmessi annualmente al SAC Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici) ed alla Autorità di Bacino.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE CONDOTTE ATTRAVERSANTI AREE DEMANIALI

1. Le parti interrato delle tubazioni saranno protette con ogni cautela e dispositivo idoneo a prevenire perdite dalle condotte, in modo da evitare la formazione di cavità, erosioni e cedimenti delle sponde e degli argini, così da garantire il contenimento delle acque fluviali. Dovranno inoltre essere protette in modo da sopportare il peso dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici che possono operare nell'ambito fluviale, restando il Servizio concedente totalmente sollevato da eventuali responsabilità per danni conseguenti.
2. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di prescrivere interventi di protezione delle opere idrauliche di cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.
3. Gli estremi della concessione, i percorsi dei condotti interrati e altre indicazioni utili sul manufatto (tipo, percorso e profondità, ecc. conformemente alle prescrizioni impartite) saranno segnalate sul luogo a cura del Concessionario con tabelle posizionate in accordo col personale dell'Amministrazione idraulica, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale.
4. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a svolgere, secondo modalità e tempi che verranno stabiliti dall'Amministrazione concedente, il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o danneggiare l'opera autorizzata o interferire con il suo esercizio.
5. Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite, nonché ogni altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dalla Struttura concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice

comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

ART. 5

CONDIZIONI GENERALI PER LE CONDOTTE ATTRAVERSANTI AREE DEMANIALI

1. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.
2. Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti assentiti con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, sia periodicamente, sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo. E' tenuto ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che fossero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza idraulica.
3. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione, compresi quelli da allagamento e tutti quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere da lui realizzate, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.
4. L'Amministrazione concedente e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere concesse qualora il Concessionario non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree.
5. L'amministrazione concedente non è responsabile per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione regionale non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di ordigni esplosivi residuati bellici eventualmente presenti nell'ambito fluviale.
6. I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera autorizzata sono a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario a ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Il Concessionario comunicherà all'Amministrazione un numero di telefono diretto per chiamate d'emergenza, non filtrato da dispositivi di risposta automatica, attivo nelle 24 ore di tutti i giorni dell'anno. In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventive, il concessionario provvederà all'intervento richiesto nel più breve tempo possibile.
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei suoi diritti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà

tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

9. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal Servizio concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.
10. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

ART. 6

PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA PERFORAZIONE DEL POZZO

6.1 – PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE GENERALI.

Ai fini della tutela dall'inquinamento accidentale delle falde e del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- cementazione della testa pozzo e della colonna fino al tetto della prima falda utile con idonea regimazione delle acque superficiali in adiacenza al pozzo stesso;
- installazione sulla tubazione di mandata di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;
- esecuzione di prove di portata di caratterizzazione dell'opera;
- installazione di un misuratore delle portate emunte in continuo;
- installazione di un misuratore del livello piezometrico in continuo, allineato alla portata;
- in caso di salienza l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta.

La captazione di più falde, ovvero la messa in produzione di più livelli acquiferi, non è consentita.

6.2 – COMUNICAZIONI.

Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite il titolare dovrà comunicare a questo Servizio:

- la data d'inizio dei lavori di ricerca con preavviso di almeno dieci giorni;
- la data prevista per il completamento dell'opera di captazione (posa in opera della colonna filtrante) con non meno di tre giorni d'anticipo;
- l'esito della ricerca entro trenta giorni dalla data di completamento dei lavori, per mezzo di apposita lettera corredata da una relazione integrativa a firma del tecnico contenente:
 1. esatta localizzazione della perforazione su planimetria e CTR;
 2. descrizione delle modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle finestrate, modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
 3. stratigrafia dei terreni attraversati;
 4. tipologia e caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
 5. tipo di falda captata;
 6. prova di pompaggio finalizzata sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova;

7. il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni.

6.3 - PRESCRIZIONI INERENTI GLI ASPETTI MINERARI.

La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas (con impiego quindi di fluidi pesanti di circolazione) e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.

Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato.

6.4 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio; che provvederà a rilasciare l'eventuale provvedimento autorizzativo di variante.

6.5 - A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla L. 4 agosto 1984 n. 464 per perforazioni che superano i 30,00 mt. di profondità, ovvero la comunicazione, entro trenta giorni, della data di inizio dei lavori ed, entro trenta giorni dalla loro ultimazione, dei dati acquisiti nell'indagine a: ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia - Via Vitaliano Brancati, n° 48 - 00144 Roma. Agli inadempienti potrà essere irrogata una sanzione amministrativa da € 258,23 a € 2582,28.

6.6 - I materiali di rifiuto provenienti dallo scavo della perforazione dovranno essere depositati sul terreno circostante o conferiti a discarica autorizzata.

6.7 - Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà osservare tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dagli articoli 13 e 15 del D.P.R. 07.01.1956 n. 164. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 27.04.1955 n. 547.

6.8 - Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione di pozzo vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.; detto provvedimento dovrà inoltre essere tenuto in cantiere ed esibito ad ogni richiesta del personale incaricato dal Servizio.

ART. 7

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2026**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto

ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 8 CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 9 DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 10 RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2026**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Struttura concedente.

ART. 11 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Ravenna, _____

Nome e Cognome _____

Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.